



Ai Presidi delle Facoltà
Ai Direttori dei Dipartimenti
Al Pro-Rettore per il Polo Scientifico e Didattico di Terni
Ai Direttori dei Centri di Servizio
Ai Direttori delle Biblioteche
Ai Dirigenti delle Ripartizioni

e, p.c. ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

LORO SEDI

Oggetto: D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni - Segnalazione dei nominativi dei lavoratori addetti alla gestione della sicurezza.

Il D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626 ed il D.M. 5 agosto 1998 n. 363 pongono in capo al Datore di Lavoro/Rettore l'obbligo di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e tra esse, per ciò che rileva in particolare in questa sede, quella di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Ai fini dell'assolvimento del predetto obbligo si chiede la collaborazione dei Responsabili delle Strutture organizzative in indirizzo, consistente nella segnalazione dei lavoratori - comprendendo in tale accezione indistintamente, sia il personale tecnico-amministrativo sia il personale docente - cui affidare i compiti, sopra indicati, di addetto alla gestione della sicurezza articolato nei diversi profili di:

- **addetto alle misure antincendio** (addetto di tipo 1)
- **addetto al rilancio degli allarmi** (addetto di tipo 2)
- **addetto alle misure di pronto soccorso** (addetto di tipo 3).

L'elenco dei lavoratori di ogni singola Struttura organizzativa che sono già stati designati quali addetti alla gestione della sicurezza e di quelli già segnalati che, tuttavia, non sono ancora stati sottoposti al previsto percorso formativo, è consultabile alla pagina web del Servizio di Prevenzione e Protezione: www.unipg.it/spppg/wwwnew/documentazione.htm alla voce "Situazione Addetti Emergenze", ove è disponibile anche la scheda di segnalazione addetto che deve essere compilata e firmata dal lavoratore interessato e controfirmata dal Responsabile della Struttura organizzativa. Si chiede inoltre di segnalare eventuali errori o anomalie riscontrati nell'elenco.

Dall'esame del predetto elenco risulta che alcune Strutture organizzative hanno attualmente un numero insufficiente di addetti o ne sono addirittura



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

sprovviste. Le ragioni di tale situazione sono di varia natura (ad esempio alcune Strutture non hanno effettuato le segnalazioni richieste in precedenza, oppure i lavoratori segnalati non sono risultati idonei alla visita medica quando prevista o sono stati trasferiti presso altre Strutture o risultano cessati dal servizio ecc.) comunque sia, si ribadisce la necessità, stante l'obbligo normativo sopra citato, che ogni Struttura organizzativa possa contare su un adeguato numero di addetti per la gestione della sicurezza.

I criteri da seguire per la segnalazione degli addetti, ai fini di una adeguata gestione della sicurezza, sono i seguenti:

- presenza continuativa, per ogni piano dello stabile in cui è ubicata la Struttura, di almeno un **addetto alle misure antincendio** (addetto di tipo 1), un **addetto al rilancio degli allarmi** (addetto di tipo 2) e un **addetto alle misure di pronto soccorso** (addetto di tipo 3) per tutti i periodi in cui la Struttura è frequentata, a qualsiasi titolo, da personale;
- presenza di due addetti per tipo nei periodi di particolare affollamento da parte di studenti o terzi (convegni, seminari, ecc..);
- la **presenza costante** degli addetti non è sempre necessaria nelle Strutture in cui la frequentazione sia scarsa e non si faccia uso di laboratori e/o gas tecnici; tuttavia anche in tale ipotesi si dovranno preventivamente stabilire regole comportamentali scritte (con l'ausilio del Servizio di Prevenzione e Protezione), in caso di emergenza, per tutto il personale in servizio.

Premesso quanto sopra si chiede la collaborazione delle SS.LL. in indirizzo che, in quanto Responsabili delle Strutture, sono maggiormente informati sugli aspetti organizzativi riguardanti le singole realtà, affinché segnalino, **entro 30 giorni dal ricevimento della presente**, i nominativi dei lavoratori cui affidare i compiti degli addetti alla gestione della sicurezza, ferma restando comunque in caso di inerzia la facoltà del Datore di Lavoro/Rettore di effettuare, direttamente, le necessarie designazioni.

Si sottolinea al riguardo che la segnalazione effettuata dal Responsabile di una Struttura organizzativa ha carattere permanente quindi, la stessa conserva efficacia anche nell'ipotesi in cui il lavoratore segnalato si trovi a prestare servizio, a seguito di trasferimento, presso una diversa Struttura. Si evidenzia, infine, l'opportunità di evitare la nomina di addetti alle emergenze che siano in procinto di lasciare il servizio.

Per chiarimenti e informazioni riguardanti l'oggetto della presente comunicazione le SS.LL. possono rivolgersi al Servizio di Prevenzione e Protezione (tel. 075/585.2173 - 2036 - 2282).

IL RETTORE
Prof. Francesco BISTONI